

Allegato B) Decreto..N. 11/2017.....

CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NORD OVEST E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA' CARITAS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI AL CAMPO ROM DI VIA MADONNA DEL PIANO SESTO FIORENTINO. Progetto per il supporto alle persone in situazioni di marginalità sociale abitanti presso il Campo Rom di Comune di Sesto Fiorentino PER IL PERIODO 01/02/2017 – 30/06/2017. (CIG ZC81CEF129)

L'anno 2017 il giorno 1 del mese di febbraio in Sesto Fiorentino presso la sede della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, Via Gramsci 561

fra

Società della Salute Zona Fiorentina Nordovest, che in seguito sarà indicata con l'acronimo SdS, partita IVA/codice fiscale 05517820485, rappresentata dal Direttore Dott. Franco Doni, nato a Firenze il 16/07/1964 domiciliato per la carica in Sesto Fiorentino Via Gramsci 561

e

L'Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas Onlus che in seguito sarà chiamata associazione, codice fiscale e partita Iva 94043850489 con sede legale in Firenze Via de' Pucci n.2 iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di volontariato ai sensi della L. 266/1991 e della L.R. n. 28/1993, della Regione Toscana, articolazione provinciale di Firenze, rappresentata dal signor Andrea Gori, nato a Firenze il 25/10/1948 in qualità di legale rappresentante dell'associazione,

Premesso

- che la Legge 11/08/1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e la Legge Regione Toscana 26/04/1993 n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato" riconoscono e promuovono il ruolo dell'associazionismo e che la Regione Toscana e gli enti locali agevolano la partecipazione delle associazioni di volontariato al perseguimento delle finalità del sistema socio-assistenziale;
- che tra le materie oggetto di delega al Consorzio Società della Salute il Comune di Sesto Fiorentino ha previsto anche la gestione del Campo Rom di Sesto Fiorentino;
- che le risorse per le attività sopra descritte sono presenti all'interno dei trasferimenti del Comune di Sesto Fiorentino per la gestione delle funzioni delegate;
- che per le attività e i servizi relativi alla conduzione del Campo Rom e dei suoi occupanti è necessario individuare una Associazione specializzata nella gestione di questa tipologia di comunità;
- che allo scopo è stata interpellata l'Associazione "Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas – Onlus" con sede legale in FIRENZE la quale ha gestito e gestisce nell'ambito provinciale campi Rom garantendo la necessaria professionalità in questo ambito specifico.
- che l'Associazione ha presentato tramite PEC in data 30.12.2016 con prot. sds n. 188 del 10/01/2017 il progetto "Gestione campo Rom Sesto Fiorentino 2017" per il supporto a persone in condizione di disagio sociale abitanti nel Campo Rom di Via Madonna del Piano Comune di Sesto Fiorentino;

- che lo svolgimento delle attività previste dal progetto nei confronti di terzi è previsto dallo statuto dell' Associazione;

- che le suddette attività rivestono carattere integrativo rispetto al servizio/ai servizi realizzati dalla SdS a favore degli cittadini in condizione di disagio sociale del territorio;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

L'Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas – Onlus” si impegna a svolgere interventi di sostegno nei confronti di soggetti in condizione di disagio sociale abitanti presso il Campo Rom di Via Madonna del Piano o, di etnia Rom, presso alloggi Erp in area giuridica, area scolastica, area lavoro/formazione, area sanitaria/sociale il tutto secondo le modalità indicate nel Progetto allegato sotto la lettera A) e conservato agli atti.

Gli obiettivi da raggiungere sono pertanto:

- Promuovere processi di inclusione degli occupanti adulti del Campo Rom
- Promuovere processi di integrazione a sostegno della popolazione minore del Campo Rom
- Intensificare e migliorare i rapporti tra popolazione Rom ed i servizi presenti sul territorio

ART. 3 – IMPEGNI DELLA ASSOCIAZIONE

Il progetto di inclusione ed integrazione della popolazione adulta e minore è da realizzare seguendo le indicazioni cui sotto:

- Inserimenti scolastici e monitoraggio della frequenza scolastica per tutti i minori in obbligo scolastico;
- Partecipazione alle attività sportive e ricreative da parte di bambini e ragazzi con l'aiuto di volontari e con inserimento in strutture del tessuto cittadino;
- Partecipazione attiva delle famiglie ai contatti con i docenti, con la scuola e con le strutture di accoglienza;
- Attivazione di un percorso che consenta la creazione, condivisione e l'accettazione di un regolamento di gestione del campo da parte della Comunità Rom, con monitoraggio periodico;
- Attivazione di percorsi per la regolarizzazione dello status giuridico della popolazione Rom del campo;
- Attivazione di percorsi di inserimento in formazione professionale e/o di inserimento lavorativo per giovani e disoccupati;
- Facilitare l'uso dei servizi del territorio;
- Attivare processi di mediazione culturale e di informazione.

L'Associazione inoltre:

- Attuerà ogni altra attività educativa, ricreativa, culturale e sportiva rivolta ai bambini utile al raggiungimento degli obiettivi sopra prefissati;
- Provvederà allo svolgimento di attività di mediazione rispetto alle problematiche dei nuclei familiari e di tutoraggio rispetto al problematiche concernenti lo status legale di alcuni Rom;
- Provvederà alla gestione dei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie;

- Manterrà i contatti con il Comune di Sesto Fiorentino in ordine alle funzioni rimaste di pertinenza dell'Ente Locale;
- Provvederà alla distribuzione di eventuali buoni acquisto o altri benefici economici riconosciuti alle famiglie occupanti il Campo Rom;
- Provvederà a mantenere i contatti con la Comunità Rom per la quale sono state trovate soluzioni abitative stabili (Erp) al fine di monitorare il percorso di inclusione sociale intrapreso.

L'Associazione si impegna nello svolgimento del servizio ad impiegare di N° 2 educatori con specifica formazione rivolta alle attività svolte.

- a fornire apposito elenco dei nominativi dei volontari, dei dipendenti e dei collaboratori, impegnandosi ad aggiornarlo ed a darne tempestiva comunicazione al responsabile SdS;
- a garantire nei confronti del personale dipendente, il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale;
- a dotare i soggetti impiegati nelle varie attività, di distintivo di riconoscimento;
- a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo per tutta la durata del progetto;
- a verificare che volontari e collaboratori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e fruitori e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Associazione garantisce che i volontari eventualmente impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse.

L'Associazione garantisce altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25bis del DPR 14.11.2002 n. 313 (T.U delle disposizioni in materia di casellario giudiziale) nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'Associazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto della SdS nei confronti della Organizzazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'Associazione si impegna altresì a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e ad attribuire incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati che si trovino nella situazione sopra indicata, pena la risoluzione della presente convenzione e la applicazione delle ulteriori misure indicate dal comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

Art. 4 – RESPONSABILI DEL PROGETTO

I Responsabili della gestione del progetto sono individuati, rispettivamente, per la Società della Salute nella persona del Responsabile Polo amministrativo SdS Sesto Fiorentino Alessandro Collini e nella persona del Responsabile Servizio Sociale Professionale Cristina Bandini, per l'Associazione nella persona che l'Associazione si impegna a comunicare entro 10 giorni dalla sottoscrizione della convenzione

Al responsabile del progetto per la SdS spetta di:

- valutare se predisporre un programma operativo per la realizzazione del Progetto medesimo;
- vigilare sullo svolgimento delle attività;

- verificare i risultati delle attività svolte attraverso gli indicatori consistenti in schede, test interviste che misurano i benefici apportati dalle azioni specificamente indicate nel Progetto

Il Coordinatore dell'Associazione opererà in stretto rapporto con il Servizio Sociale Professionale della Società della Salute con una reperibilità telefonica nell'ambito dell'arco dell'orario di lavoro.

Il Coordinatore:

- ha responsabilità sull'organizzazione del lavoro;
- comunica immediatamente al Servizio Sociale presenze non autorizzate nel Campo, anche saltuarie;
- relaziona con cadenza bimestrale sull'andamento della gestione con particolare riferimento a:
 - o presenze non autorizzate
 - o problematiche riscontrate
 - o andamento delle attività
 - o stato di pulizia del campo (presenza di mezzi o rifiuti abbandonati)
 - o l'andamento dei percorsi di inserimento lavorativo attivati
 - o il controllo della frequenza scolastica

Sulla base delle verifiche dei risultati delle attività i Responsabili del Progetto per la SdS, predisporranno una relazione annuale da sottoporre alla Direzione SdS.

ART. 5 - SICUREZZA

Le attività si svolgeranno presso il Campo Rom di Via Madonna del Piano 99 Sesto Fiorentino e presso ogni altro luogo utile per la realizzazione del progetto in essere.

In relazione alla applicazione delle misure previste dal D. Lgs. 81/2008 le parti danno atto che le attività saranno svolte:

- in locali ed edifici che non rientrano nella diretta disponibilità dell'organizzazione, che sono: Campo Rom Sesto, sedi scolastiche, uffici pubblici, ecc.

Per le attività che si svolgono all'interno della sede del Progetto, sono a carico della organizzazione gli obblighi di cui all'art. 3, comma 12 bis del D.Lgs. 81/2008 (per volontari con rimborso) ovvero dell'art. 21 (per collaboratori retribuiti) e tutti gli altri obblighi ed oneri derivanti dalla applicazione del decreto medesimo.

ART. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

L'organizzazione avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'organizzazione è comunque obbligata a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni; sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri aderenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In forza della presente convenzione l'organizzazione accetta la nomina ed assume la qualifica di "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs 196/2003 e s.m.i., impegnandosi a trattare i dati personali conferiti in conformità al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

ART. 7 - ASSICURAZIONE

L'organizzazione garantisce che gli associati inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con la compagnia di conservata in copia agli atti del Polo Amministrativo di Sesto Fiorentino, Via Barducci.2 Sesto Fiorentino;

ART. 8 – RISORSE FINANZIARIE

La SdS si impegna ad erogare all'Associazione la somma complessiva di € 21.000,00 oltre IVA, a seguito di fatturazione periodica, conseguente ad apposita rendicontazione delle attività svolte nel periodo di riferimento.

ART. 9 - INADEMPIENZE

Le inadempienze alla presente convenzione saranno contestate dalla Società della Salute per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che il contraente abbia ottemperato, la convenzione si intende risolta nei suoi confronti.

ART. 10 - TRACCIABILITA'

Il soggetto attuatore del servizio assume con la sottoscrizione del presente atto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11 - DURATA

La presente convenzione avrà durata dal 1/02/2017 fino al giorno 30/06/2017.

Non è ammesso il rinnovo tacito e l'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

ART. 12 - SPESE

Le spese di bollo relative alla presente Convenzione sono a carico della Associazione se dovuta.

La registrazione è prevista in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente

**Per l'Associazione
Il Legale Rappresentante**

.....

**Per la Società della Salute
Il Direttore Dr Franco Doni**

.....